Contributo su cessioni beni covid – open hearing 13 novembre 2020

Benedetto Santacroce - Ettore Sbandi (studio legale tributario Santacroce & Partners)

Con riferimento alla questione connessa alla corretta applicazione delle disposizioni di cui all'art. 124 del DL Rilancio n. 34 del 2020, con la quale il legislatore ha inteso agevolare le operazioni di importazione e di cessione di una serie di beni specifici elencati nella predetta disposizione con la previsione di un'esenzione IVA (per il 2020) e di una aliquota IVA agevolata al 5% (dal 2021), si presentano le seguenti osservazioni.

- 1. Questione oggettiva: l'elenco dei beni che possono accedere all'agevolazione è quello dell'art. 124 DL 34/20, che ha carattere tassativo ma del quale deve essere data applicazione letterale. Certamente, è di ausilio l'attribuzione di codici di nomenclatura combinata e, in proposito, si invita ad una generale riconsiderazione sia delle modalità di presentazione di detti codici, sia della loro individuazione. Dovrebbe essere infatti chiaro all'interprete, anzitutto, che il tema IVA si risolve, giuridicamente, in applicazione del disposto della norma, della quale i codici Taric sono un utile ausilio. Quanto alla loro individuazione, poi, proprio perché interpretativi si ritiene utile replicare pedissequamente la tabella di cui alla nota Decisione della Commissione UE del 3 aprile u.s. n. C (2020) 2146, rispetto alla quale l'elenco della circolare 12/D/20 è più restrittivo, come è anche più restrittivo rispetto alla tabella beni Covid del World Customs Organization.
- 2. Un <u>esempio</u> di quanto precede è dato dalla corretta applicazione della voce più complessa dell'elenco, quella relativa agli "articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie", seguito da un elenco che, essendo esemplificativo e non esaustivo, non può ridursi ad un set di codici Taric; è pertanto importante, in un prossimo provvedimento, rimarcare tale carattere esemplificativo. In concreto, in questo modo sono agevolati ad esempio i camici protettivi in generale, non solo quelli elencati a titolo di esempio dalla norma.
- 3. Un altro <u>esempio</u> ancor più concreto relativo all'individuazione dei codici Taric attiene ai monitor multiparametrici anche da trasporto, che sono classificati alla VD 90181910, contemplata dalla Tabella UE (sebbene tra i componenti di una centrale di monitoraggio), ma esclusa dall'elenco della circolare n. 12/D/2020. Si tratta infatti di apparecchi di monitoraggio (monitor di controllo di più parametri fisiologici dei pazienti) ed utilizzati nei reparti di terapia intensiva, diversi dal mero computer centrale di terapia intensiva (al quale sono tuttavia e ovviamente collegati), che ricoprono un elemento essenziale per le attività svolte nelle strutture ospedaliere ai fini delle attività di contrasto al Covid-19 e, pertanto, non se ne comprenderebbe una loro esclusione dal beneficio.
- 4. Questione dello stadio commerciale: come confermato dall'Agenzia delle Entrate con la circ. 26/E/20, dalla lettura della norma in questione "emerge un regime agevolativo con un ambito soggettivo di applicazione molto ampio nel senso che è applicabile a qualsiasi cedente e acquirente, nonché stadio di commercializzazione. Nella norma, infatti, non è rinvenibile nessun ostacolo a che una volta importati, i beni ivi elencati possano essere oggetto di diverse cessioni interne prima di giungere al consumatore finale, usufruendo tutte, importazione compresa, prima dell'esenzione e dal 1° gennaio 2021 dell'aliquota IVA al 5 per cento". Dovrebbe pertanto essere chiaro che del beneficio si può fruire fin dall'importazione, da chiunque effettuata, anche in uno stadio commerciale iniziale volto alla grande distribuzione o all'ingrosso. Questo deve valere in particolare per la valutazione delle "finalità sanitarie", che tali sono oggettivamente, in relazione alla qualificazione del prodotto e della sua inclusione nel novero di quelli descritti nell'art. 124 sopra richiamato.
- 5. Un <u>esempio</u> di quanto precede è dedicato ai beni che sono DPI o Dispositivi Medici (DM), che in quanto tali sono agevolati, senza sotto categorie o distinzioni interne.

Benedetto Santacroce

Ettore Sbandi